



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00356/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2025, presentato, in data 8 marzo 2025, dalla A.C. Mestre S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la F.C. Bassano S.S.D. a r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0116/CSA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0154/CSA/2024-2025), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 gennaio 2025 e, quanto alle motivazioni, in data 7 febbraio 2025, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dalla F.C. Bassano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, assunta con C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024 (che, in accoglimento del reclamo della A.C. Mestre S.S.D., in relazione alla gara Bassano - Mestre, disputata in data 8 dicembre 2024, aveva inflitto alla F.C. Bassano S.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3) e, per l'effetto, è stata disposta la prosecuzione della suddetta gara, a partire dal momento della sospensione, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal direttore di gara prima della sospensione; nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC, ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della F.C. Bassano S.S.D. a r.l..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Canale

Depositato in Roma, in data 9 aprile 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno